



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 5 del 27/02/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI RAGUSA N. 437/16
PER RISARCIMENTO DANNI. SG. ROMANO GIUSEPPE E MEZZASALMA MARIA
STELLA. CAUSA. N. 273-16 R.G.**

Il Redattore: Canzonieri Giovanni

Premesso che con atto di citazione notificato a questo Ente in data 5 novembre 2015, i signori Romano Giuseppe Mezzasalma Maria Stella convenivano in giudizio il Comune di Ragusa, avanti al Giudice di Pace di Ragusa, per essere risarciti dei danni fisici subiti dal sig Romano Giuseppe e materiali al mezzo di proprietà della signora Mezzasalma Maria Stella, per un sinistro occorso in data 20.10.2014 e causato da un cane randagio; il Comune di Ragusa si costituiva regolarmente in giudizio con deliberazione di G.M. n.501/2015 e la causa veniva iscritta al n. 273/2016 R.G.;

che con sentenza civile n. 437/2016 del 13.10.2016, il Giudice di Pace di Ragusa, definitivamente pronunciando, accoglieva la domanda avanzata dagli attori e, per l'effetto, condannava il Comune di Ragusa a versare: a) in favore di Mezzasalma Maria Stella, l'importo di €. 700,00 oltre agli accessori di legge; b) in favore di Romano Giuseppe l'importo di €. 171,37, oltre agli accessori; condannava inoltre il Comune di Ragusa a rimborsare agli attori le spese processuali, che liquidava in €. 330,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre €. 130,00 per rimborso spese; infine, poneva a carico del Comune di Ragusa le spese della espletata C.T.U., come liquidata in corso di giudizio; che con nota pr. 3264 dell'11.01.2017, l'avv. Giovanni Distefano, procuratore degli attori, comunicava le coordinate bancarie dei suoi assistiti, richiedendo il pagamento di quanto disposto nella sentenza in oggetto, oltre al rimborso della somma di €. 366,00 per il sig. Romano Giuseppe dallo stesso anticipate a titolo di spese della CTU, come da fattura n. 29/2016 allegata alla nota; chiedeva inoltre che l'importo di €. 130,00 per rimborso spese liquidate in sentenza e l'importo di €. 399,96 per spese legali, comprensive di spese generali, CPA e costo di notifica della sentenza, da versarsi indifferentemente su uno dei due c.c. dei ricorrenti;

tutto ciò premesso occorre, per i suesposti motivi, liquidare e pagare in forza ed in esecuzione della sentenza civile del Tribunale di Ragusa n. 437/16, la complessiva somma di €. 1.767,33 così determinata:

- €. 700,00 alla signora Mezzasalma Maria Stella, con accreditamento bancario sul c.c. alla stessa intestata
- €. 1.067,33 al sig. Romano Giuseppe, di cui €. 171,37 per risarcimento danni, €. 366,00 per rimborso somma dallo stesso anticipata a titolo di spese della CTU, €. 130,00 per rimborso spese liquidate in sentenza e l'importo di €. 399,96 per spese legali, comprensive di spese generali, CPA e costo di notifica della sentenza, con accreditamento bancario sul c.c. allo stesso intestato;

considerato che con deliberazione di C.C. n. 54 del 04.08.2016 è stato approvato il di Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2106 – 2018;

che con deliberazione di Giunta Municipale n. 433 del 09.08.2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2016 – 2018;

con deliberazione di Giunta Municipale n. 31 del 30.01.2017, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio per l'esercizio finanziario 2017 quale seconda annualità del triennio 2016-2018;

visto il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

visto il D.L n. 244 del 30.12.2016 art. Co 11 che ha rinviato al 31.03.2017 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2017 – 2019, autorizzando conseguentemente l'avviso dell'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.lgs. 267/2000;

visto l'art. 163, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. enti locali): "Nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) "tassativamente regolate dalla legge";

dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

1) Impegnare e liquidare in forza ed in esecuzione della sentenza civile del Giudice di Pace di Ragusa n. 437/16, la complessiva somma di €. 1.767,33 così determinata::

· €. 700,00 alla signora Mezzasalma Maria Stella, con accreditamento bancario sul c.c. alla stessa intestata

· €. 1.067,33 al sig. Romano Giuseppe, di cui €. 171,37 per risarcimento danni, €. 366,00 per rimborso somma dallo stesso anticipata a titolo di spese della CTU, €. 130,00 per rimborso spese liquidate in sentenza e l'importo di €. 399,96 per spese legali, comprensive di spese generali, CPA e costo di notifica della sentenza, con accreditamento bancario sul c.c. allo stesso intestato;

2) imputare l'importo complessivo di €. 1.767,33 al cap. 1230 , imp. , Bil. 2017 Missione 01, Programma 11 Titolo 1, Macroaggregato 03, 3° livello 02 , 4° livello 99, 5° livello 002, scadenza impegno 03.03.2017;

3) dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;

4) dare atto che, operando in esercizio provvisorio, la suddetta spesa non è soggetta a frazionamento in dodicesimi in quanto rientra fra le eccezioni consentite dall'art. 163, comma 5, lett. a) "tassativamente regolate dalla legge", del D.lgs. 267/00;;

5) autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo Comune alla emissione dei mandati di pagamento connesso con la superiore liquidazione.

Ragusa, 27/02/2017

Dirigente settore 7
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale